

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 335/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 giugno 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Franco Massi - Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. SOLONI EDOARDO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI ANNI 1;**
- **AMMENDA DI € 10.000,00,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 19 STATUTO F.I.G.C. SEGUITO FALLIMENTO SOCIETÀ A.C. MONTICHIARI SPA (nota n. 5609/1111 pf12-13 AM/ma del 3.4.2014) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 20.5.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Soloni Edoardo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. SOLONI MAURIZIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI ANNI 2 E 6 MESI;**
- **AMMENDA DI € 15.000,00,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. ED ALL'ART. 19 STATUTO F.I.G.C., SEGUITO FALLIMENTO SOCIETÀ A.C. MONTICHIARI SPA (nota n. 5609/1111 pf12-13 AM/ma del 3.4.2014) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 20.5.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Soloni Maurizio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Franco Massi, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.10.2014 INFLITTA AL SIG. PRESTILEO AGOSTINO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, ALBINOLEFFE/VIRTUS ENTELLA DEL 28.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 168/TB del 29.5.2014)

La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso, come sopra proposto dalla società Virtus Entella S.r.l. di Chiavari (Genova), e, per l'effetto, riduce la sanzione della inibizione inflitta al sig. Prestileo Agostino sino alla data del 30.9.2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 19 giugno 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete